

CONVENZIONE ADDIZIONALE a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906 e 14 giugno 1907.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali succitate, hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il marchese Antonino di San Giuliano, suo ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Il commendatore Olinto Amati, membro del Consiglio Grande e Generale,

i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:

Agli articoli 38, 39 e 40 della convenzione di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, modificati rispettivamente dalle convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 (articolo 1) e 14 giugno 1907 (articolo 5) sono sostituiti i seguenti:

ART. 1. - Il contingente delle monete assegnate alla Repubblica di San Marino rimane fissato, per la durata della presente convenzione addizionale, entro il limite non superabile delle coniazioni già eseguite, di lire novantamila in scudi di argento da lire cinque, di lire centoventimila in monete divisionali di argento, e di lire centodiciannovemila in monete di bronzo.

Le monete coniate dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso legale nel Regno d'Italia.

Il Governo della Repubblica di San Marino per la durata della presente convenzione, rinunzia ad ogni ulteriore coniazione di scudi, di monete divisionali di argento e di monete di nichelio e di qualsiasi moneta crosa, e si impegna altresì:

1° a non emettere nè direttamente, nè per mezzo di enti o di istituti nazionali od esteri, biglietti di banca o di Stato, o surrogati monetari di qualsiasi specie;

2° a rinunciare, per la durata della presente convenzione, ad ogni suo diritto di transito, sul territorio italiano, per articoli coloniali, merci ed altri generi destinati alla Repubblica di San Marino, come pure ad ogni suo diritto sul prodotto delle tasse interne di fabbricazione;

3° a non permettere, per la durata della presente convenzione, l'esercizio in qualsiasi forma di contratti di sorte, fatta eccezione

per piccole tombole o lotterie per scopo di beneficenza nel territorio della Repubblica di San Marino, e a non prendere qualsiasi provvedimento finanziario che possa direttamente o indirettamente, o in qualunque modo e misura, influire sul regime tributario e sulla circolazione monetaria del Regno d'Italia.

ART. 2. — Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, a datare dal 1° gennaio 1914 corrisponderà al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di lire trecentosessantamila da pagarsi in rate trimestrali posticipate.

ART. 3. — Resta inteso che la convenzione di amicizia e di buon vicinato del 28 giugno 1897, modificata dalle precedenti convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 e 14 giugno 1907, e dalla presente convenzione, nonché dalla dichiarazione del 9 gennaio 1901, rimarrà in vigore sino a tutto l'anno 1934 (millenovecentotrentaquattro), e che, se non sarà denunciata sei mesi prima della scadenza, continuerà, anche dopo, ad avere effetto di anno in anno per tacita proroga, fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza annuale.

ART. 4. — La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Roma, in doppio originale, addì 10 febbraio 1914.

(L. S.) A. DI SAN GIULIANO

(L. S.) AMATI OLINTO